REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI: PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REALIZZAZIONE DI COLTURE A PERDERE PER LA SELVAGGINA E IL RELATIVO FINANZIAMENTO

Approvato con Delibera del Cdg n.24 del 03/05/2022

COLTURE A PERDERE PER LA SELVAGGINA: coltivazioni realizzate appositamente o porzioni di colture agricole non raccolte costituite da specie appetibili alla fauna selvatica, sia come foraggio durante la fase vegetativa che come granella alla maturazione, lasciate in campo a disposizione della fauna selvatica; il presente regolamento detta le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di presentazione, i contenuti delle medesime, le modalità per l'ammissione ai contributi disposti dall'ATC o dalla Regione, le modalità per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi per l'erogazione del finanziamento.

1. **SOGGETTI BENEFICIARI**: possono accedere ai finanziamenti per interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici gli imprenditori agricoli singoli o associati, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli ricadenti all'interno delle **Zone di Ripopolamento e Cattura** e delle **Zone di Rispetto Venatorio e all'interno delle Zone Vocate al cinghiale art. 73 comma 15 48/R/2017** ricomprese nel territorio dell'ATC 8 Siena SUD.

2. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO:** Le richieste di contributo relative agli interventi previsti dal presente programma di miglioramento agricolo ambientale potranno essere presentate all'ATC 8 Siena SUD dal proprietario e/ conduttore del terreno utilizzando l'apposito modello (Modulo A) all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura e delle Zone di Rispetto Venatorio; (Modulo B) all'interno delle Zone Voca al cinghiale.
Le domande dovranno pervenire nei limiti stabiliti, a pena di decadenza: per i miglioramenti ambientali autunnali 1 Settembre, 30 Novembre; miglioramenti ambientali primaverili 1 Marzo, 31 Maggio.

Le domande saranno accettate dall'Atc in base all'ordine di arrivo e nel limite dell'importo indicato nel bando e delle risorse disponibili allo scopo.

Di norma l'Atc procede con appositi bandi finalizzati dove sono indicati gli importi stanziati.

Il contributo verrà erogato al soggetto richiedente e beneficiario in un'unica soluzione con bonifico bancario presso CC indicato in domanda previa verifica e collaudo da parte del tecnico dell'ATC.

3. **PROCEDURE DI ATTUAZIONE:**
SEMINA DI COLTURE A PERDERE
In questa categoria di intervento sono comprese sia la semina di appezzamenti appositamente realizzate per la fauna selvatica, sia il rilascio della fascia perimetrale più esterna di un appezzamento di coltura idonea ai fini dell'alimentazione e rifugio della fauna selvatica.

Sono rappresentate dalle seguenti tipologie:
3.1 colture cerealicole autunnali e primaverili;
3.2 colture proteaginose autunnali e primaverili;
3.3 colture foraggere.
3.1.1 Le colture cerealicole autunnali possono essere realizzate con: grano tenero, orzo, avena, farro, segale. Per la fauna si preferiscono, nell'ordine: grano tenero, farro dicoccum, avena, orzo e segale, triticale.

Possono essere seminate da settembre a marzo e devono rimanere in campo a disposizione per la fauna indicativamente fino al 30 ottobre dell'anno successivo per poi essere trinciate ed interrate con le lavorazioni successive.
La quantità di seme e variabile in funzione della specie e varietà seminata, nonché dall'epoca di semina e va da Kg. 200 a 300 per il grano tenero da Kg. 150 a 220 per le altre specie.
3.1.2 Le colture cerealicole primaverili sono rappresentate da mais, sorgo, panico e miglio, si seminano da marzo a giugno e le quantità di seme variano per la specie e la varietà. Per il mais si va da 75.000 a 100.000 semi ad ettaro, per il sorgo da Kg 20 a 25 ad ettaro, per il miglio e il panico sui 40-50 chili per ettaro. Devono rimanere in campo fino al 30 ottobre per poi essere trinciate ed interrate con le lavorazioni successive.

3.1.3 Le colture proteaginose sono rappresentate da: girasole, soia, favino e pisello. Si trascurano perché di scarso interesse per la fauna altre coltivazioni quali la veccia, il cece, la lenticchia, la cicerchia ed il lupino.
Favino e pisello si seminano da settembre a marzo e le quantità di seme variano da Kg. 140 a 220 ad ettaro. Girasole e soia da marzo a giugno e le quantità di seme sono quelle ordinarie per la coltivazione agricola.
3.1.4 Le colture foraggere sono rappresentate da: erbai estivo-autunnali e primaverili e da prati di medica. Si trascurano altre leguminose foraggere pluriennali quali lupinella e sulla o annuali quali i trifogli perché di scarso interesse andando in stasi vegetativa in estate, periodo di maggiore utilità per la fauna. Non si considerano i prati polifiti perché i medicai dopo il primo anno evolvono a prati polifiti. Erbai estivi e primaverili a prevalenza di cereali e leguminose da granella (favino e pisello) sono di notevole interesse faunistico perché sono pascolati sia nelle varie fasi vegetative che alla maturazione come granella.
La preferenza è data ad erbai misti di grano tenero e favino e/o pisello e di avena favino e/o pisello sia in semina tardo estiva che primaverile.

E' prevista la realizzazioni di miglioramenti ambientali comprendenti tipologie colturali miste autunnali/primaverili erbai o diverse composizioni disposte a strisce alterne per migliorare la diversità del territorio e consentire ripari e cove affiancate da zone di alimentazione; in questo caso la superfice verrà valutata per singola tipologia colturale effettivamente seminata.

Nell'eventualità in cui il proprietario decida di non svolgere i lavori in autonomia, può rilasciare consenso scritto (Allegato C) per le ZRC e ZRV; (Allegato D) per le ZV per procedere all'affidamento delle lavorazioni ad un terzista che poi rilascerà fattura direttamente all'ATC; il proprietario in questo caso non percepirà il contributo.
Gli interventi accettati saranno sottoposti a collaudo a fine periodo da parte di un tecnico incaricato dall'ATC 8 Siena SUD. La liquidazione del contributo verrà effettuata solo dopo verifica finale con esito positivo dei lavori svolti, attestato dal verbale di collaudo redatto in duplice copia di cui una rilasciata al richiedente.
Tutte le coltivazioni per la fauna sono ammesse a finanziamento solo se rispettano le seguenti condizioni:
- Non sono diserbate;
- Non sono stati usati disseccanti pre-semina;
- Le semente non sono trattate o conciate;
- Non vengono concimate con concimi chimici di sintesi;
- Non vengono raccolte o trinciate prima del collaudo dei tecnici ATC.

Sono ammessi a finanziamento anche l'acquisto del prodotto in piedi prima del periodo di raccolta delle colture di cui al punto 3.1 e 3.2.
Le colture di cui al punto 3.3 limitatamente agli erbai.
Per questa tipologia di prodotti la domanda deve essere fatta almeno 10 giorni prima del raccolto.

4. **CONTRIBUTO AMMISSIBILE**

4.1 **PER SEMINE APPOSITAMENTE FATTE PER LA SELVAGGINA IN ZRC E ZRV**

Le colture di cui al punto 3 possono beneficiare al massimo di un contributo ad ettaro così composto:

- Per la preparazione del terreno e del letto di semina incluso la semina fino ad un massimo di € 250,00;
- L'acquisto del seme viene totalmente rimborsato, nel limite delle quantità massime indicate, dietro presentazione di fattura di acquisto o di documento equivalente;

Il contributo massimo concedibile non può comunque superare, tutto incluso, la somma di € 600,00 ad ettaro effettivamente seminato.

4.2 **MIGLIORAMENTI AMBIENTALI NELLE ZONE VOCATE AL CINGHIALE:**

Il contributo massimo non può superare l'importo di € 500,00 ad ettaro effettivamente seminato, le domande devono essere presentate sui modelli dedicato (Modello B) corredato di eventuale delega per la realizzazione delle lavorazioni (Allegato D).

4.3 **PER L'ACQUISTO DI COLTURE IN PIEDI**

Ai fini dell'alimentazione della selvaggina l'ATC può acquistare appezzamenti interi o fasce lungo i bordi di fossi o torrenti o boschi, di dimensione unitaria non superiore ad Ha 1 di colture appartenenti alla tipologia di cui al punto 3 concordando con l'agricoltore l'acquisto prima che si proceda al raccolto.

L'acquisto avviene stimando, in modo concorde ed in contraddittorio, la produzione attesa dall'appezzamento ed applicando il prezzo medio dei primi due mesi di quotazione del raccolto di riferimento (es. grano tenero la quotazione media dei mesi di settembre e ottobre) quotato alla Borsa Merci di Bologna per quella tipologia di prodotto.

Non sono applicate detrazioni al prezzo di quotazione (né costi di trebbiatura, né trasporti o altro).

4.4 **RECUPERO DI TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI**

L'intervento è previsto per i terreni che presentino vegetazione erbacea o arbustiva, evitando le essenze di pregio, che necessitano di operazioni di ripulitura con mezzi meccanici (trinciatura e/o erpicatura con erpice a disco). A completamento, sulla superficie ripulita, può essere effettuata la semina delle colture, preceduta dalle operazioni necessarie con gli stessi tempi di permanenza in campo del 4.1.

L'intervento ho lo scopo di incrementare la disponibilità alimentare per la fauna e aumentare le zone di margine e l'indice di biodiversità.

Il contributo massimo è di 800,00 €/ha per ripulitura e semina.

In caso di sola ripulitura il contributo massimo ammissibile è di 150,00 €/ha per ripulitura con solo erpice e di 350,00 €/ha se effettuato mediante trinciatura e successiva erpicatura.

4.5 **RECUPERO O REALIZZAZIONE DI PUNTI D'ACQUA**

Si prevede la realizzazione o il ripristino tramite ripulitura di punti d'acqua esistenti (vasche di abbeverata, sorgenti, stagni ecc..) al fine di renderli fruibili da parte della fauna selvatica. Le rive dovranno avere pendenza degradante e tale da assicurare facile e sicuro accesso alla fauna. Tale intervento ha lo scopo di creare una maggiore disponibilità idrica a favore della fauna selvatica.

Il contributo massimo ammissibile per punto d'acqua è di € 500,00.

Può essere allegato alla richiesta un preventivo dettagliato delle spese da sostenere (materiale, mezzi e manodopera).

In casi eccezionali e a seguito di valutazione tecnica potranno essere presi in considerazione interventi più consistenti.

5. **ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

5.1. gli interventi di seguito elencati devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia;
5.2. gli interventi potranno essere finanziati soltanto dopo il ricevimento dell'autorizzazione scritta ed insindacabile, concessa dall'ATC 8;
5.3. Sulla base della qualità e dell'estensione dell'intervento, nonché del rispetto dei vincoli previsti dal bando e riscontrati mediante il sopralluogo di verifica, l'importo comunicato in sede di autorizzazione può essere decurtato o annullato interamente a giudizio insindacabile dell'ATC 8;
5.4. Gli interventi di rilascio di colture a perdere o altro intervento simile accettato, pregiudicano
la presentazione della domanda di risarcimento danni da fauna selvatica per i terreni interessati;
5.5. L'ATC 8 Siena SUD non si assume alcuna responsabilità per inadempienze relative a mancanza di autorizzazioni o comunicazioni necessarie per tali interventi agli enti preposti (Comuni, Carabinieri Forestali, Unione dei Comuni, Regione, ecc..) o infrazioni commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere.

6. **PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO**

Le colture a perdere per la selvaggina sono prioritarie negli istituti faunistici pubblici (ZRC e ZRV), con eccezione di quanto disposto dal Reg. Reg. 48/R/2017 all'art. 73 co. 15 miglioramenti ambientali nelle zone vocate al cinghiale.
Conseguentemente i fondi saranno prioritariamente indirizzati nelle ZRC e ZRV.

N.B. Gli interventi previsti al punto 5, di cui rimane titolare il richiedente, sono compatibili con i contributi PAC e possono concorrere alla diversificazione colturale e al 5% di inverdimento obbligatorio.

Le colture a perdere per la fauna devono essere realizzate senza uso di antiparassitari (concianti, disseccanti, diserbanti, fungicidi).

Le colture a perdere con l'impiego di seme biologico e senza l'uso di prodotti chimici di sintesi sono ammissibili ai contributi per l'agricoltura biologica (Mis. 11 PSR Toscana 2014-2020).

Si ricorda che per il rispetto della normativa denominata "CONDIZIONALITA" sono vietate le operazioni agricole (escluso falciatura e trinciatura) nella fascia di rispetto di mt. 5 dalla sponda dei corsi d'acqua.